REGOLAMENTO (CEE) N. 2794/92 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 1992

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, in base alle nuove statistiche disponibili, i cinque nuovi Länder della Germania riunificata presentano caratteristiche corrispondenti, per quanto riguarda il settore dell'acquicoltura, a quelle delle regioni meno sviluppate della Comunità, per le quali il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [4], prevede un tasso più elevato di contributo comunitario;

considerando che Ceuta e Melilla sono regioni che possono beneficiare dei tassi massimi di aiuto previsti per l'acquicoltura;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 prevede già, per il Meclenburgo-Pomerania occidentale e per Ceuta e Melilla, l'applicazione del tasso di contributo comunitario più favorevole nelle azioni di ristrutturazione, rinnovamento e ammodernamento della flotta da pesca;

considerando che occorre pertanto includere le regioni in questione nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 4028/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

---

(1) GU n. C 127 del 19. 5. 1992, pag. 10.
(2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992.
(3) Parere reso l'1 / 2 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1).

ALLEGATO

« ALLEGATO III

CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LO SVILUPPO DELL'ACQUICOLTURA E LA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA

I. Acquicoltura

Regioni	Contributo comunitario	Partecipazione finanziaria degli Stati membri
1. Grecia, Andalusia, Canarie, Ceuta e Melilla, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Estremadura, Galizia, Scozia occidentale (1), « arrondissements » di Quimper e di Lorient, Irlanda, Irlanda del Nord, Mezzogiorno, Portogallo, dipartimenti francesi d'oltremare, Veneto, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt, Turingia e Sassonia	40 %	fra 10 e 30 %
2. Altre regioni	25 %	fra 10 e 25 %

(1) Per « Scozia occidentale » si intendono le seguenti regioni : contea di Dumfries and Galloway, isole Western, Orkney e Shetland, nonché i distretti di Caithness, Sutherland, Ross and Cromarty, Skye and Lochalsh, Lochaber, Argyll and Bute, Cunninghame, Kyle and Carrick.

II. Zone marine protette

Contributo comunitario : 50 %.

Partecipazione dello Stato membro : fra 10 e 35 %. »